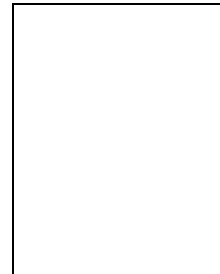


Civile Ord. Sez. 5 Num. 23191 Anno 2026
Presidente: GIUDICE PIETRO ANDREINA
Relatore: CHIECA DANILO
Data pubblicazione: 14/07/2026



ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28569/2022 R.G., proposto da
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore *pro tempore*,
rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

-ricorrente-

contro

GLORIO VINCENZA;

-intimata-

avverso la SENTENZA DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA n. 763/6/22 depositata il 20 giugno
2022;

udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 1° luglio 2026
dal Consigliere Danilo Chieca;

FATTI DI CAUSA

1. La Direzione Provinciale di Modena dell'Agenzia delle Entrate notificava a Vincenza Glorio un avviso di accertamento mediante il quale rettificava la dichiarazione dei redditi da lei presentata ai fini dell'IRPEF per l'anno 2011, imputandole un maggior reddito da partecipazione alla

A.C.W. s.r.l., società a ristretta base proprietaria operante nel settore della lavorazione e del commercio dei metalli.

1.1 L'atto impositivo faceva séguito a quello precedentemente emesso dal medesimo Ufficio nei confronti della detta società, con cui era stata operata la rideterminazione del reddito d'impresa da questa dichiarato in riferimento allo stesso periodo d'imposta.

2. La contribuente impugnava l'avviso di accertamento personale dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale (CTP) di Modena, la quale accoglieva il suo ricorso, annullando le riprese fiscali.

3. La pronuncia di primo grado veniva successivamente confermata dalla Commissione Tributaria Regionale (CTR) dell'Emilia-Romagna, che con sentenza n. 763/6/22 del 20 giugno 2022 rigettava l'appello dell'Amministrazione Finanziaria.

3.1 A sostegno della decisione assunta, per quanto qui ancora interessa, il collegio regionale osservava che la presunzione di distribuzione di utili extracontabili in società di capitali a ristretta base, costituente il fondamento giustificativo della pretesa erariale, doveva ritenersi superata dalla prova contraria offerta in corso di causa dalla Glorio, la quale aveva dimostrato di aver ricoperto il ruolo di «*mero prestanome*» e di «*[...] essersi sempre disinteressata della vita della società, non percependo alcunché e uscendo dalla compagine sociale dopo poco tempo [...]*».

4. Contro questa sentenza l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.

5. Vincenza Glorio è rimasta intimata.

6. La causa è stata avviata alla trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l'unico motivo di ricorso è lamentata, ai sensi dell'art. 360,

primo comma, num. 3, c.p.c. la violazione degli artt. 38, 39, primo comma, lett. d), e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, nonché dell'art. 2727 c.c.

1.1 Si contesta alla CTR di aver erroneamente ritenuto che, ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova contraria gravante sul contribuente in caso di operatività della presunzione di distribuzione di utili extracontabili in società a ristretta base proprietaria, fosse sufficiente l'allegazione di «[...] *elementi univocamente deponenti in ordine alla dedotta estraneità*» alla vita societaria.

1.2 Il ricorso è fondato.

1.3 La Commissione regionale ha ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento oggetto di causa, in base al rilievo che «[...] *l'amministrazione non [avev]a tenuto in giusta considerazione quanto lamentato dalla contribuente circa l'assenza di percezione di utili extra bilancio, trattandosi di mero prestanome*».

1.4 Ha osservato, in proposito: «È emerso [...] *che la sig.ra Glorio si è prestata ad assumere la qualità di socia per venire incontro ad esigenze personali di Monti Vainer Francesco, legate ad esposizioni che quest'ultimo aveva con istituti di credito, che lo inducevano ad intestare fittiziamente le quote sociali alla contribuente. Di fatto, tuttavia, la medesima si è sempre disinteressata della vita della società, non percependo alcunché e uscendo dalla compagine sociale dopo poco tempo. Il riscontro all'estraneità della Glorio alla società A.C.W. emerge, altresì, dall'incarico svolto dal curatore fallimentare, che nei diversi accertamenti con gli effettivi titolari della fallita non ha [...] mai evidenziato il nome della sig. Glorio. Anche la conseguente indagine penale ha visto il mancato coinvolgimento della contribuente e, al contrario, l'emersione di altri conti corrent[i] su cui confluivano le somme provento della frode fiscale [...]*».

1.5 Così argomentando il *decisum*, il collegio di secondo grado è incorso nel denunciato *error in iudicando*.

1.6 Per consolidato indirizzo di questa Corte regolatrice, l'accertamento di utili extracontabili in capo a una società di capitali a ristretta base partecipativa rende operante, secondo una regola di esperienza fondata sull'*id quod plerumque accidit*, la presunzione semplice della loro attribuzione pro quota ai soci, salva la prova contraria (cfr. Cass. n. 13338/2009, Cass. n. 1932/2016, Cass. n. 8903/2021).

La cennata presunzione si basa sulla ristrettezza della compagine, la quale normalmente implica un elevato grado di compartecipazione dei soci, la conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza della percezione di eventuali utili extrabilancio; ne discende che, una volta accertate l'esistenza di un maggior reddito realizzato dalla società e la ricorrenza del presupposto fattuale della ristretta base, grava sul socio, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, c.c., l'onere di vincere l'inferenza presuntiva.

1.7 Quanto al contenuto della prova contraria, sia pure con una certa varietà di accenti, la giurisprudenza di legittimità è orientata nel senso che il socio sia tenuto ad allegare e dimostrare circostanze positive e oggettivamente verificabili atte ad escludere che i ricavi non contabilizzati siano pervenuti nella sua sfera giuridica, e quindi a spiegare in modo plausibile la sorte alternativa dei medesimi.

1.8 In tale prospettiva, l'asserita estraneità alla gestione sociale è irrilevante ove non si traduca nella prova - anche presuntiva - della destinazione dei maggiori ricavi, *id est* dell'accantonamento o reinvestimento in ambito societario ovvero dell'appropriazione da parte di altri (cfr. Cass. n. 18032/2013, Cass. n. 24534/2017, Cass. n. 32959/2018, Cass. n. 21158/2024, Cass. n. 10004/2025).

Occorre, infatti, tener presente che nelle società di capitali la non coincidenza fra la qualità di socio e la funzione gestoria costituisce evenienza fisiologica e strutturalmente neutra, inidonea a dimostrare, da un lato, la mancata percezione degli utili, dall'altro, il diverso destino degli stessi.

1.9 È pur vero che in alcune recenti pronunce trovasi affermato che il socio può vincere la presunzione anche dando prova della sua assoluta estraneità alla gestione e alla vita stessa della società (cfr. Cass. n. 26473/2024).

1.10 Tale impostazione, tuttavia, va intesa in una prospettiva sistematica e deve essere coordinata con le precisazioni - anteriori e successive - che delineano in modo più netto e organico i requisiti della prova contraria e il suo necessario ancoraggio a circostanze positive e verificabili.

In altri termini, la dimostrazione di una concreta e assoluta estraneità del socio alla "vita", e non alla mera "gestione", della società non può esaurirsi nell'allegazione di un generico disimpegno o della semplice assenza di atti gestori, dovendo invece riguardare il profilo del controllo e dell'informazione e la concreta esigibilità dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 2476 c.c., tenuto conto della specifica situazione societaria (cfr. Cass. n. 10004/2025, Cass. n. 15390/2025, Cass. n. 16818/2025, Cass. n. 367/2026, Cass. n. 1409/2026, Cass. n. 17215/2026).

1.11 Dalle surriferite *regulae iuris* si è erroneamente discostata la CTR, la quale ha sostituito al contenuto proprio della prova contraria - che deve investire la destinazione degli utili extracontabili - elementi di per sé non dirimenti, quali quelli rappresentati dall'accertata estraneità della contribuente alla gestione societaria, dal suo mancato coinvolgimento nelle indagini penali che avevano interessato alcuni esponenti della A.C.W. e dal rinvenimento, nel corso delle dette indagini, di «[...] *altri conti correnti su cui confluivano le somme provento della frode fiscale*»; circostanza, quest'ultima, palesemente inconferente, giacché la prova della distribuzione ai soci di utili extracontabili non può di certo richiedere l'emersione di passaggi di denaro tracciabili su conti correnti bancari, trattandosi sempre di trasferimenti occulti (cfr. Cass. n. 24536/2025).

1.12 In tal modo è stato eluso il nucleo essenziale del *thema*

probandum.

1.13 L'impugnata sentenza si è, inoltre, arrestata a un dato meramente descrittivo - il disinteresse della Glorio per la vita della società -, senza dare conto, mediante riscontri oggettivi e accertamenti puntuali, delle ragioni per le quali tale elemento fosse sufficiente a integrare la prova della non attribuzione alla socia dei ricavi non contabilizzati.

Segnatamente, è rimasto del tutto inesplorato il profilo, sopra esposto, della concreta impossibilità di esercitare i poteri di controllo e informazione spettanti al socio, che pure costituisce snodo decisivo nella ricostruzione della prova contraria (cfr. Cass. n. 10004/2025).

1.14 Per quanto, infine, attiene all'argomento incentrato sulla pretesa natura fittizia della partecipazione della contribuente alla s.r.l., giova richiamare l'insegnamento nomofilattico secondo cui, in tema di società di capitali, non è configurabile la simulazione del contratto sociale, sia in ragione delle inderogabili formalità che assistono la creazione e la stessa organizzazione dell'ente sia in relazione alla tassatività delle cause di nullità previste dall'art. 2332 c.c., nel testo modificato in attuazione dell'art. 11 della direttiva n. 68/151/CEE del 9 marzo 1968, vigente *ratione temporis*; di conseguenza, dopo la nascita dell'ente, la reale volontà dei contraenti non può più influire su atti e iniziative di tale nuovo autonomo soggetto giuridico, il quale, una volta iscritto nel registro delle imprese, agisce coinvolgendo terzi a prescindere dalla volontà effettiva, vive di vita propria e opera compiendo la propria attività per realizzare lo scopo sociale (cfr. Cass. n. 29700/2019, Cass. n. 23172/2025, Cass. n. 13752/2026).

2. Per le ragioni illustrate, va disposta la cassazione dell'impugnata sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado (già CTR) dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, la quale procederà a un nuovo esame della controversia uniformandosi ai princìpi di diritto

sopra espressi.

2.1 Al giudice del rinvio viene demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione, in data 1° luglio 2026.

La Presidente
Andreina Giudicepietro